



COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 70 Del 17/12/2019

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2018, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016. Approvazione

Originale

L'anno 2019 addì 17 del mese di Dicembre convocato per le 18.00 nella sala delle adunanze, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal Vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito alle ore 19.00 il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione.

Presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
CONCU PIER LUIGI	Sindaco	SI	OLLA FRANCESCA	Consigliere	SI
AMBU PIERPAOLO	Consigliere	SI	ONANO NICOLA	Consigliere	SI
ARGIOLAS CLAUDIO	Consigliere	SI	PALMIERI GIULIANO	Consigliere	SI
ARGIOLAS MARIANO	Consigliere	SI	PASCHINA RICCARDO	Consigliere	SI
COLOMBU ANDREA	Consigliere	SI	PIRAS LUIGI	Consigliere	NO
CONTU MARIA CHIARA	Consigliere	SI	PUTZU GIANLUCA	Consigliere	SI
DEIANA SIMONE	Consigliere	SI	RAGATZU RITA	Consigliere	SI
LAI MARCO	Consigliere	SI	PUDDU VALERIA	Consigliere	SI
LILLIU FRANCESCO	Consigliere	AG	SCHIRRU PAOLO NICOLA	Consigliere	SI
MAMELI MARIANNA	Consigliere	SI	TUVERI MARIO	Consigliere	SI
MELIS GIULIO	Consigliere	SI	VARGIU VANESSA	Consigliere	AG
MELONI LUIGI	Consigliere	SI	ZAHER OMAR	Consigliere	SI
NOLI CHRISTIAN	Consigliere	SI			

Totale Presenti 22

Totale Assenti 1

Totale Assenti Giustificati 2

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa SESTA CARLA

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, l'Ing. PASCHINA RICCARDO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i signori:

CONTU MARIA CHIARA

MAMELI MARIANNA

PUDDU VALERIA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ing. Riccardo Paschina in apertura di seduta, verificato il numero legale, dopo le Comunicazioni e l'acquisizione di una Interrogazione scritta del Consigliere Tuveri, preso atto che il Segretario Generale Dott.ssa Sesta entra in Aula poco dopo l'appello e assume le funzioni di assistenza al Consiglio al posto del Vice Segretario Generale Dott.ssa Giancaspro, apre il primo punto iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2018, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016. Approvazione".

Atteso che sono entrati in aula il Sindaco Ing. Pierluigi Concu e successivamente la Consigliera Olla alle ore 19,15 e infine il Consigliere Schirru Paolo Nicola alle ore 19,20, i presenti sono ventidue.

Illustra la proposta l'Assessore al Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane Sig. Sandro Porqueddu.

Non essendoci richieste di intervento, il Presidente nomina gli scrutatori nelle persone delle Consigliere Contu, Mameli e Puddu. Di seguito, dà lettura del deliberato della proposta e la mette ai voti, accertando, con l'aiuto delle scrutatrici designate, il seguente esito:

Presenti: ventidue;

Voti favorevoli: quindici;

Voti contrari: nessuno;

Astenuti: sette (Puddu, Schirru, Zaher, Onano, Olla, Tuveri e Putzu).

La proposta è approvata a maggioranza dei votanti.

Per quanto non riportato, si fa espresso riferimento al verbale integrale di seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di Delibera di Consiglio Comunale numero 90 del 03/12/2019 a firma dell'Assessore al Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane Sig. Sandro Porqueddu, avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2018, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016. Approvazione";

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

Richiamato in particolare:

- a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, tale soglia è ridotta a 500.000 mila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2019;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

Ricordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 71 in data 26/09/2017, con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 79 in data 18/12/2018, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017;

Dato atto che da tali piani non si prevedevano misure di razionalizzazione;

Richiamato altresì il comma 5-bis all'art. 24 del TUSP, introdotto dal comma 723 della legge 145/2018, il quale ha sospeso, per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021:

- dell'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria (art. 24, comma 4);
- della sanzione per la mancata alienazione nei termini (art. 24, comma 5).

Tenuto conto che tale deroga trova applicazione con riferimento alle sole partecipazioni detenute nelle società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015, con la conseguenza che:

- le pubbliche amministrazioni che, in adempimento all'obbligo previsto dall'articolo 24, comma 4, del TUSP, avrebbero dovuto alienare tali partecipazioni entro il 30 settembre 2018 e non hanno ancora concluso la procedura di alienazione - o laddove questa abbia avuto esito negativo – sono autorizzate (dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021) a non procedere all'alienazione, senza incorrere nella "sanzione" di cui al comma 5 dell'articolo 24;
- le pubbliche amministrazioni che detengono tali partecipazioni potranno non procedere all'alienazione fino al 31 dicembre 2021;

Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2018, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

Ricordato che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

Vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge:

che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

Dato atto che la sottoscritta responsabile del servizio, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dichiara che nei propri confronti e nei confronti del personale che ha avuto parte all'istruttoria, non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis, della legge 241/1990 e del Codice di comportamento dell'ente e non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del d.p.r.62/2013 e dal Codice di comportamento dell'ente.

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

di dichiarare che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;

di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze
– Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3,
del TUSP;

di trasmettere il presente provvedimento a tutte le società partecipate dirette.

	Comune di Selargius	Numero 70	Data 17/12/2019
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------------

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PASCHINA RICCARDO

SESTA CARLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente delibera verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 20/12/2019 al 04/01/2020 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma - 1°, della L. R. n. 38/1994.

IL SEGRETARIO GENERALE
SESTA CARLA

Selargius, 20/12/2019

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 134 commi 3° e 4° del D.Lgs 267/2000

Divenuta esecutiva:

Immediatamente esecutiva.

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
SESTA CARLA

Atto in Originale
Delibera di Consiglio Comunale Numero 70 del 17/12/2019